

Quale reclutamento oggi per il personale della scuola?

“Il caos e l’Autonomia. Il caos è l’Autonomia”

Questo documento vuole rappresentare una guida - provvisoria suo malgrado - su come si diventa insegnanti oggi ed una critica alle scelte degli ultimi anni su questo tema. Dietro ad un apparente caos, queste scelte nascondono - a mio avviso e non troppo bene - la volontà di non procedere all’inserimento in ruolo di un numero sufficiente di docenti necessari al sistema di istruzione e formazione, perché ciò dovrà essere materia principe dell’autonomia differenziata, come verrà spiegato più approfonditamente nel corso di aggiornamento Cesp del 12 dicembre prossimo a Venezia (*L’Autonomia Regionale Differenziata La regionalizzazione del sistema di istruzione*, Giovedì 12 dicembre 2019, dalle ore 8.00 alle ore 14.00, aula Magna ITT “F. Algarotti”, Palazzo Savorgnan, Cannaregio 349/351, Venezia).

Farò una carrellata, che illustrerò sommariamente, lasciando a disposizione i documenti integrali in calce tramite collegamento o nella pagina del sito del **Cesp** del presente corso di aggiornamento:

[https://www.cesp-pd.it/spip/spip.php?article1803.](https://www.cesp-pd.it/spip/spip.php?article1803)



Indice generale

Ufficio complicazioni affari semplici? Ovvero, “Dal caos all’Autonomia”	5
Reclutamento docenti e Graduatorie.....	5
Cosa sono le graduatorie ad esaurimento.....	7
Ultime pagine ufficiali	9
“Forse che sì, forse che no”	9
Diventare docente nella scuola.....	9
Aggiornamenti	12
Emendamenti approvati alla camera il 4 dicembre 2019.....	12
Graduatorie di istituto: nuove regole per aggiornamenti e inserimenti.....	13
CSPI: rivedere tabelle titoli graduatorie II e III fascia di istituto.....	13
Didattica digitale.....	14
“Cos’era...” - Ovvero, “Alla fiera dell’est per tanti soldi... venne la SsiS che si mangiò i concorsi... e venne il TFA con i concorsi... e vennero i concorsi con il Fit... che al mercato lo Stato comprò”	15
Concorsi personale docente.....	15
Graduatorie di istituto (ovvero della conferma del caos: ogni 3 anni?).....	16
Abilitazione all’insegnamento.....	16
Ma è davvero tutto come prima? Ovvero quel che resta del TFA (un’anticipazione di ciò che è ancora)	22
Specializzazione sostegno: ecco a chi potrebbe convenire - Tecnica della Scuola.....	22
Prima di tutto la puntualità ed il rispetto delle regole. Ovvero “Sulla verità quale ripetuta menzogna”	24
Concorso Docenti 2018.....	24
Oggi. “Sogno o son desto?”	30
Concorso docenti.....	30
Aggiornamento graduatorie ad esaurimento e graduatorie di istituto di I fascia aa.ss.2019-2021.....	31
Abilitazione all’insegnamento.....	33
Archivio.....	33
Concorso straordinario secondaria: i docenti di ruolo partecipano?.....	34
Concorso ordinario secondaria, quando è prevista la prova preselettiva.....	35
Concorso straordinario secondaria: come, dove e come saranno assunti i vincitori.....	36
Sostegno senza titolo.....	38
E vissero tutti felici e contenti... Ovvero “Sembrava fosse amore, invece era un calesse...”	39

Ufficio complicazioni affari semplici? Ovvero, “Dal caos all’Autonomia”

Iniziamo con il sito del MIUR¹.

Reclutamento docenti e Graduatorie²

Il reclutamento dei docenti avviene tramite l'utilizzo di tre diversi tipi di graduatoria:

- Graduatoria ad esaurimento



- Graduatoria di merito



- Graduatorie d'Istituto



Ogni anno in base ai posti che si rendono disponibili sulle cattedre delle scuole statali, vengono attinti dalle graduatorie di merito (50%) e dalle graduatorie ad esaurimento (50%) i docenti per le immissioni in ruolo, ovvero per la stipula di contratto a tempo indeterminato.

1 In giallo ho evidenziato gli errori, che ho lasciato volutamente, a rappresentare la superficialità dei responsabili del ministero, nonostante i frequenti e costosi restyling del sito avvenuti ad ogni cambio ministro, da Maria Stella Gelmini in poi. Le immagini sono mie personali aggiunte.

2 Questa pagina si raggiunge dai motori di ricerca, mentre dal “nuovo sito” si arriva a [“https://www.miur.gov.it/web/guest/reclutamento-e-servizio-del-personale-scolastico”](https://www.miur.gov.it/web/guest/reclutamento-e-servizio-del-personale-scolastico).



Graduatorie ad esaurimento

Nelle graduatorie sono iscritti i docenti provvisti di abilitazione all'insegnamento. Le graduatorie sono strutturate su base provinciale, vengono aggiornate ogni tre anni per quanto riguarda i titoli e le posizioni degli iscritti ma sono chiuse all'inserimento di nuovi nominativi. Dal 2008 infatti non è più possibile iscriversi in queste graduatorie che sono pertanto destinate ad esaurirsi.



Graduatorie di merito

Nelle graduatorie di merito sono presenti i docenti vincitori di concorso pubblico a cattedra. Con il nuovo concorso docenti del 2016 verrà creata una nuova graduatoria di merito che avrà validità per 3 anni.



Graduatorie di Istituto

Le graduatorie di istituto sono articolate in 3 fasce:

- I FASCIA comprende i docenti iscritti a pieno titolo o con riserva, nella I, II, o III fascia delle Graduatorie ad esaurimento
- II FASCIA comprende i docenti abilitati ma non iscritti nelle Graduatorie a esaurimento
- III FASCIA comprende i docenti non abilitati in possesso del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento

Il Dirigente scolastico attinge dalle Graduatorie di Istituto per:

- supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre, che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico, non coperte dall'Ufficio scolastico territoriale a causa dell'esaurimento della corrispondente graduatoria;
- supplenze temporanee per la sostituzione di personale temporaneamente assente;
- supplenze per la copertura di posti divenuti disponibili dopo il 31 dicembre. 🤖

Procediamo ora in ordine sparso.

Cosa sono le graduatorie ad esaurimento

Da: <https://www.orizzontescuola.it/graduatorie-ad-esaurimento-cosa-sono-perche-non-riguardano-docenti-iii-fascia-istituto/>



Le graduatorie ad esaurimento sono graduatorie che comprendono docenti in possesso di abilitazione all’insegnamento e ivi inseriti prima che queste diventassero “ad esaurimento” nel 2006 cioè chiuse a nuovi inserimenti (o comunque inseriti solo in virtù delle riaperture speciali). Le graduatorie ad esaurimento sono provinciali e sono aggiornate con cadenza triennale.

L’aggiornamento avrebbe dovuto essere nel 2018, ma la legge 21 del 25 febbraio 2016, ha disposto che il termine per aggiornare le graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della Legge n.296 del 27 dicembre 2006, già aggiornate per il triennio 2014/2017, è stato prorogato all’anno scolastico 2018/2019 per il triennio successivo.

Pertanto, con decreto n. 374/2019 il Miur ha disposto l’aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22.

Le graduatorie ad esaurimento sono strutturate in quattro fasce:

- nella **prima fascia** erano inseriti i docenti che all’atto della costituzione delle graduatorie risultavano iscritti nelle graduatorie per soli titoli (cosiddetto doppio canale);
- nella **seconda fascia** erano inseriti i docenti che all’atto della costituzione delle graduatorie, oltre al requisito dell’abilitazione, avevano maturato 360 giorni di insegnamento; I e II fascia sono esaurite, cioè tutte i docenti sono stati assunti a tempo indeterminato. Oggi le graduatorie ad esaurimento sono costituite da III e IV fascia.
- nella terza fascia sono iscritti coloro che nel corso degli anni hanno conseguito l’abilitazione all’insegnamento e si sono potuti inserire.
- la quarta fascia è stata istituita nel 2012. Il Miur l’aveva chiamata “fascia aggiuntiva alla III”, per non evocare spettri di antichi ricorsi, poi per “per fini pratici”, IV fascia delle Graduatorie ad esaurimento.

Comprende i docenti che negli anni 2008/09, 2009/10 e 2010/11 hanno conseguito l’abilitazione dopo aver frequentato:

- a) i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID);
- b) il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A;
- c) i corsi di laurea in scienze della formazione primaria.

Inizialmente si era pensato che tale fascia potesse essere considerata transitoria, in attesa del

nuovo aggiornamento delle graduatorie, previsto per il 2014. Ma la IV fascia è rimasta tale. In essa possono esserci docenti con punteggio maggiore rispetto ai colleghi di terza, ma che saranno assunti successivamente.

Graduatorie ad esaurimento: 50% ruoli, supplenze al 31 agosto e 30 giugno

Le graduatorie ad esaurimento sono utilizzate per l’assunzione in ruolo nel limite del 50% dei posti conferibili annualmente autorizzati.

Le graduatorie ad esaurimento sono altresì utilizzate per il conferimento delle supplenze al 31 agosto (su posti rimasti vacanti) e al 30 giugno.

In mancanza di aspiranti nelle Graduatorie ad esaurimento, i posti vengono attribuiti dai Dirigenti Scolastici dalle graduatorie di istituto, partendo dalla I fascia.

Aggiornamento non riguarda docenti della III fascia di istituto

Di conseguenza, l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento non riguarda i docenti inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto.

[...] 

Ultime pagine ufficiali. “Forse che sì, forse che no”.

Diventare docente nella scuola

Dal sito del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Per diventare docenti sono necessari titolo di studio di accesso all’insegnamento e abilitazione all’insegnamento. Il Decreto legislativo 59 del 2017 sul nuovo sistema di formazione e reclutamento dei docenti ha apportato diverse modifiche alle procedure di accesso e formazione iniziale dei docenti della scuola secondaria.

Per diventare docenti nella scuola italiana è necessario:

- conseguire il titolo di studio di accesso all’insegnamento (Laurea, Diploma e così via);
- conseguire l’abilitazione all’insegnamento.

Conseguimento del titolo di studio di accesso all’insegnamento

Chi possiede i soli titoli di accesso all'insegnamento può essere inserito nelle graduatorie di Istituto di III fascia esclusivamente per incarichi di supplenza a tempo determinato. Le graduatorie hanno durata triennale e sono aggiornate a seguito dell'emanazione di appositi decreti. Le graduatorie attualmente in vigore hanno validità per il triennio 2017/2020 (salvo diversi interventi normativi) e le relative procedure sono state indette con Decreto ministeriale 374 del 1 giugno 2017.

Conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento

L'abilitazione all'insegnamento consente l'inserimento nella II fascia delle graduatorie di Istituto, per incarichi di supplenza a tempo determinato. Il requisito dell’abilitazione, inoltre, consente la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami, dalle cui graduatorie di merito si attinge annualmente per l’immissione in ruolo a tempo indeterminato. Con il decreto legislativo 59/2017 sono apportate modifiche e innovazioni anche al sistema di reclutamento e ai requisiti di accesso ai concorsi. Le immissioni in ruolo a tempo indeterminato sono effettuate per il 50% da graduatorie ad esaurimento e per il 50% da graduatoria concorsuale sui posti annualmente disponibili.

Titoli di accesso all'insegnamento per la scuola dell'infanzia e primaria

Per la scuola dell'infanzia e primaria i titoli di accesso all'insegnamento, che sono anche abilitanti, sono i seguenti:

- Laurea in Scienze della formazione primaria, sia di vecchio ordinamento (articolo 6, Legge 169 del 2008) sia di nuovo ordinamento (articolo 6 Decreto ministeriale 249 del 2010);
- Diploma di Istituto Magistrale o di Scuola magistrale (solo scuola dell'Infanzia) o Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002 (Decreto Ministeriale 10 marzo 1997).

Titoli di accesso all'insegnamento per la scuola secondaria di I e II grado

Per la scuola secondaria di I e II grado:

- Per la scuola secondaria di I e II grado, titoli di studio prescritti nel Decreto del Presidente della Repubblica 19 del 14 febbraio 2016, successivamente modificato dal Decreto ministeriale 259 del 9 maggio 2017³. Gli esami o CFU richiesti dal Decreto del Presidente della Repubblica 19 del 2016 possono essere conseguiti durante il corso di laurea (triennale, specialistica, magistrale), tramite corsi post-lauream (scuole di specializzazione, master universitari e così via), tramite corsi singoli universitari. Per tutte le informazioni >> </web/guest/titoli-di-accesso>

L'Abilitazione all'insegnamento per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria

Il Regolamento sulla formazione iniziale dei docenti (Decreto ministeriale 249 del 10 settembre 2010) ha definito i percorsi universitari per acquisire l'abilitazione. Con l'approvazione del Decreto legislativo 59 del 13 aprile 2017, (Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondari per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015 n. 107), queste norme restano in vigore solo per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria. Per la scuola primaria e dell'infanzia, infatti, l'abilitazione si consegue al termine di un corso di laurea magistrale quinquennale (Scienze della Formazione primaria), comprensivo di tirocinio. Tale abilitazione consente l'inserimento nella II fascia delle graduatorie di Istituto per il conferimento degli incarichi a tempo determinato e la partecipazione ai Concorsi per titoli ed Esami.

L'Abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria di I e II grado

Con l'approvazione della legge di bilancio 2019 vengono introdotte norme modificative del

³ Vedi [“Dossier crediti formativi...”](#)

D.lgs 59/2017, per quanto attiene al sistema di reclutamento dei docenti delle scuole secondarie.

Concorso a Cattedre

Si potrà partecipare per una sola classe di concorso anche se il titolo di laurea ovvero diploma consente l’accesso a più classi di concorso. Il requisito per partecipare per una sola classe di concorso: il possesso della laurea- con le prescrizioni relative agli esami di cui al d.lgs 19/2016 e successiva modifica di cui al D.M. 259/2017 congiuntamente al possesso dei 24 crediti formativi nel settore antropico/psico/pedagogico/metodologico da conseguire mediante specifici corsi universitari. Per le classi di concorso afferenti agli insegnanti tecnico pratici⁴ non è richiesto il possesso dei 24 CFU per il primo concorso ordinario bandito successivamente alla approvazione della legge di bilancio 2019, successivamente anche i diplomati dovranno conseguire tali crediti formativi per partecipare al concorso ordinario. Ovvero: laurea e tre anni di servizio negli ultimi 8 anni, di cui almeno uno nella classe di concorso per cui si concorre. Questo requisito è valido solo in prima applicazione, cioè solo per il prossimo concorso. Solo nel primo concorso ai predetti docenti verrà riservata una quota di posti pari al 10% dei posti totali.

Specializzazione e Concorso a posti di sostegno

In virtù della modifica apportata dalla legge di bilancio, occorre distinguere le due procedure.

– La prima procedura riguarda la selezione per conseguire il titolo di sostegno, per partecipare alle selezioni per la specializzazione sul sostegno è necessario possedere il titolo di accesso ad una classe di concorso (vedi sopra d.l.vo 19/2016 e dm. 259/2017) e il possesso dei 24 cfu nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e metodologiche oppure l’abilitazione su una classe di concorso (non servono in questo caso i 24 cfu)

– La seconda riguarda la procedura per diventare di ruolo su posti di sostegno. Possono partecipare al concorso per sostegno coloro che possiedono uno dei seguenti requisiti:

- a) titolo di accesso ad una classe di concorso, i 24 CFU e la specializzazione su sostegno;
- b) abilitazione su una classe di concorso e specializzazione su sostegno.

I posti a concorso

La prossima procedura concorsuale sarà organizzata su base nazionale e i posti localizzati su base regionale. Resta confermato che i posti saranno banditi in relazione al fabbisogno. I docenti dovranno scegliere una sola regione in cui concorrere e, come sopra detto, si potrà scegliere una sola classe di concorso per grado (quindi una per le medie e una per le superiori) oltre che per sostegno.

4 Cosiddetti I.T.P.

Formazione della graduatoria

La graduatoria di merito sarà composta da un numero di partecipanti pari ai posti messi a bando per la regione per la quale si è concorso. I vincitori accederanno al percorso annuale di formazione (ossia ex periodo di prova) e dovranno restare 4 anni nella scuola ove vengono assegnati prima di poter richiedere la mobilità. I docenti che, pur avendo superato le prove, non rientrano fra i vincitori, conseguiranno comunque l’abilitazione. 🤔

Aggiornamenti

Emendamenti approvati alla camera il 4 dicembre 2019

Concorso straordinario secondaria I e II grado

- docenti con servizio nei percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP) possono partecipare a fini abilitanti
- docenti con servizio nei progetti regionali (es. Diritti a scuola)
- docenti con servizio misto (ed. due anni statale e uno paritaria) possono partecipare a fini abilitanti
- arco temporale in cui aver maturato il requisito diventa dal 2008/09 al 2019/20
- i docenti con requisito “180X2” potranno partecipare con riserva al concorso straordinario (la terza annualità deve essere raggiunta nel 2019/20)
- corsisti TFA sostegno IV ciclo possono partecipare con riserva alla procedura su sostegno fino ad acquisizione del titolo [...]

Sostegno senza titolo

Approvato l’emendamento “Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale per la classe di concorso.”

Docenti di ruolo

Approvato l’emendamento che prevede la partecipazione al concorso straordinario dei docenti di ruolo, a fini abilitanti, in deroga al requisito dell’anno di servizio specifico nella classe di concorso richiesta.

Docenti scuole paritarie

Sono ammessi a partecipare alla procedura i docenti che hanno gli stessi requisiti (tre annualità, di cui uno specifico) ma con servizio svolto presso le scuole paritarie.

I docenti delle scuole paritarie partecipano alla procedura esclusivamente per conseguire l’abilitazione. 🙄

Graduatorie di istituto: nuove regole per aggiornamenti e inserimenti

Libero Tassella

L’aggiornamento delle graduatorie di istituto di terza fascia è previsto per il prossimo anno unitamente a quelle di seconda fascia, probabilmente nella primavera del 2020.

Come si sa per certo, questa è la novità, non solo è previsto l’aggiornamento della graduatoria di terza fascia, ma da questo aggiornamento in poi sono previsti anche nuovi inserimenti.

D’ora innanzi, infatti, la materia sarà regolata da una disposizione contenuta nel decreto scuola in via di approvazione da parte del Parlamento.

Si tratta del **quarto comma dell’articolo 1 quater** nella versione uscita dalle Commissioni Cultura e Lavoro: *“In occasione dell’aggiornamento previsto nell’anno scolastico 2019/2020, l’inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune nella scuola secondaria è riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonché ai soggetti in possesso dei titoli di cui all’articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59”*.

In altre parole i docenti che si inseriscono per la prima volta ivi compresi gli ITP oltre al titolo di studio attualmente valido per l’insegnamento (laurea o diploma) devono essere necessariamente in possesso anche dei 24 CFU.

Pertanto raccomandiamo ai docenti che aggiornano o si inseriscono per la prima volta di acquisire quei titoli valutabili nelle graduatorie. 🙄

CSPI: rivedere tabelle titoli graduatorie II e III fascia di istituto

Nel [parere](#) il CSPI scrive *“Auspichiamo infine che fin da subito sia attivato un percorso di revisione delle tabelle dei titoli e dei punteggi per l’aggiornamento delle GAE, ma anche delle graduatorie d’istituto delle II e III fascia per verificare l’attualità di alcuni titoli e per chiarirne la valutazione (in particolar modo dei servizi con contratti atipici).”*

Graduatorie di istituto II fascia: aggiornamento 2020

Potranno iscriversi nelle graduatorie di istituto di II fascia tutti i docenti abilitati e non iscritti nelle GaE (o in essa inseriti con riserva).

[Il decreto Scuola](#), appena approvato alla Camera, prevede inoltre l’apertura della terza fascia

delle graduatorie di istituto.

Potranno, pertanto, inserirsi nella III fascia delle graduatorie di istituto, le seguenti categorie di docenti:

- docenti già inseriti (potranno far valutare nuovi titoli e servizi, se conseguiti o anche cambiare provincia)
- docenti in possesso dei titoli previsti dall’articolo 5, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), del D.lgs. 59/2017.

Laurea + 24 CFU per i nuovi inserimenti


I docenti che vorranno inserirsi nella III fascia delle graduatorie di istituto (quindi non già inseriti), dovranno essere in possesso di:

- laurea e 24 CFU nelle discipline antropo-psico- pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche;

Stando al testo anche per gli ITP, cioè i docenti in possesso di diploma che permette l’accesso ad una delle classi di concorso della tabella B del DPR 19/2016 sono necessari i succitati 24 CFU, oltre al diploma.

N.B. La laurea di accesso deve essere comprensiva degli esami o dei CFU necessari per l’accesso alla classe di concorso, sulla base del DPR 19/2016 e 259/2017. 

Didattica digitale

Per diventare docenti sarà necessario acquisire competenze nella programmazione informatica (coding). Il percorso sarà inserito nei 24 CFU che sono necessari [per partecipare ai concorsi a cattedra.](#) 

“Cos’era...” - Ovvero, “Alla fiera dell’est per tanti soldi... venne la Ssis⁵ che si mangiò i concorsi... e venne il TFA con i concorsi... e vennero i concorsi con il Fit... che al mercato lo Stato comprò”

Concorsi personale docente

(pregresso, ovvero della certezza del caos)

Il concorso per titoli ed esami costituisce canale di reclutamento per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola. I concorsi sono nazionali e sono indetti su base regionale.

I bandi dei concorsi più recenti sono i seguenti:

- [Concorso straordinario infanzia e primaria \(novembre 2018\)](#): Concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno.

Si tratta delle procedure concorsuali straordinarie per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria

5 Scuola di specializzazione all'insegnamento secondario (da Wikipedia, l'enciclopedia libera).

La scuola di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) era una scuola di specializzazione universitaria italiana, di durata biennale, finalizzata alla formazione degli insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

L'attività delle SSIS fu svolta in nove cicli biennali (il secondo anno di ciascun ciclo contemporaneo col primo anno del successivo) nel periodo compreso tra gli anni accademici 1999-2000 e 2008-2009. Gli ultimi esami di stato si svolsero nella primavera 2010 (sessione straordinaria dell'a.a. 2008-2009). Successivamente le SSIS furono rimpiazzate dai percorsi di tirocinio formativo attivo (TFA).

Storia

L'istituzione delle SSIS fu stabilita con la legge 19 novembre 1990, n. 341[1]. Il decreto del MIUR del 26 maggio 1998 ne stabilì i criteri generali. Era organizzata in modalità interateneo a livello regionale, con accesso a numero chiuso (stabilito ogni anno dal Ministero dell'Università e della Ricerca). Per alcuni anni le SSIS rappresentarono il principale canale di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie, consentendo agli specializzati l'iscrizione nelle graduatorie permanenti provinciali del personale docente.

Con la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per l'anno 2007) però, le graduatorie permanenti furono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Fu stabilito che gli ultimi specializzati SSIS ad avere diritto ad iscriversi in tali graduatorie sarebbero stati quelli dell'VIII ciclo (svoltosi negli anni accademici 2006-2007 e 2007-2008).[2] Ciononostante, il MIUR fece partire ugualmente anche il IX ciclo (svoltosi nel 2007-2008 e 2008-2009), i cui specializzati quindi non avrebbero potuto iscriversi alle graduatorie ad esaurimento. A seguito di vari ricorsi, nel 2009 il MIUR decise di riaprire eccezionalmente le graduatorie, consentendo l'iscrizione anche agli abilitati del IX ciclo. Nel frattempo era stata disposta da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Mariastella Gelmini la sospensione del X ciclo[3].

Agli specializzandi che, per giustificati motivi, avevano sospeso la frequenza delle SSIS e non avevano poi potuto riprenderla a causa della loro soppressione, fu successivamente consentito di iscriversi in soprannumero al I ciclo del Tirocinio Formativo Attivo (TFA), nuovo percorso abilitante di durata annuale che aveva sostituito la SSIS. Nel 2013 a tali soprannumerari fu eccezionalmente consentita anche l'iscrizione alle graduatorie ad esaurimento (a patto di essersi iscritti con riserva alle stesse nel 2009, di non aver potuto sciogliere la riserva per non aver conseguito l'abilitazione e di essersi poi abilitati appunto come soprannumerari del I ciclo di TFA).

Caratteristiche

La specializzazione SSIS non costituiva titolo preferenziale per l'assegnazione degli incarichi di insegnamento e delle cattedre. Per altro i corsi speciali istituiti con la legge 4 giugno 2004, n. 143 assegnarono l'abilitazione a determinate categorie di precari al di fuori del numero stabilito dal Ministero e senza il preliminare superamento del concorso.

Titoli di accesso

Alla SSIS si accedeva con laurea conseguita secondo i vecchi ordinamenti (almeno quadriennale) o laurea specialistica o magistrale del nuovo ordinamento, previo superamento di concorso. Il concorso, per titoli ed esami, consisteva in due prove: la prima, scritta sotto forma di test a risposta multipla, consentiva l'accesso alla seconda ad un numero di candidati pari al doppio del numero di posti messi a concorso (in base alla somma dei punteggi dei titoli e della prova stessa); la seconda prova, diversa da regione a regione, serviva a stilare la graduatoria definitiva di ammissione, andando a sommarsi ai punteggi precedenti.

Il percorso formativo

Ciascuna SSIS regionale era articolata in vari indirizzi disciplinari, ciascuno dei quali comprensivo di una pluralità di classi di abilitazione. La durata normale del percorso formativo era di due anni accademici (quattro semestri), che poteva però abbreviarsi in presenza di eventuali crediti formativi oppure allungarsi per conseguire l'abilitazione in più classi oppure per conseguire anche il titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno. Nel percorso formativo erano previsti vari insegnamenti (con relativi esami di profitto) e laboratori, alcuni comuni a tutti gli indirizzi (trasversali) ed altri caratterizzanti l'indirizzo e/o la classe di abilitazione. Parte integrante del percorso era anche il tirocinio didattico educativo di complessive 300 ore, da svolgersi in buona parte nelle istituzioni scolastiche convenzionate affiancati da un insegnante/tutor (docente di ruolo nella medesima classe di abilitazione nell'istituto) e da un insegnante supervisore presso la sede universitaria della SSIS.

L'esame finale

Al termine del percorso formativo, lo specializzando affrontava un Esame di Stato conclusivo, avente anche valore di prova concorsuale per l'ammissione alle graduatorie provinciali del personale docente. L'esame consisteva in due prove, da svolgersi in due giorni consecutivi:

prova scritta, consistente nella progettazione di un percorso didattico su un tema assegnato a sorte;

colloquio orale, articolato sulla discussione dell'elaborato progettato in sede di prova scritta e sulla discussione di una relazione conclusiva, redatta dallo specializzando, concernente le attività di tirocinio e di laboratorio didattico svolte durante il percorso formativo nella scuola di specializzazione.

Il titolo di specializzazione rilasciato dalla SSIS abilitava all'insegnamento nella corrispondente classe di concorso.

Note

[^] Art. 4 comma 2 legge 19 novembre 1990, n.341, con sede presso e università.

[^] Art. 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143

[^] Giulio Benedetti, Gelmini: insegnanti in trasferta? Sì, ma poi restino almeno 5 anni, in Corriere della Sera, RCS, 21-07-2008. URL consultato il 07-06-2010.

previste dal decreto-legge 87 del 2018 convertito nella legge 96 del 2018, “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”.

- [Concorso secondaria di I e II grado, docenti abilitati \(FIT⁶\) \(febbraio 2018⁷\)](#): Concorso indetto ai sensi dell’articolo 17 comma 2 lett. b) del Decreto legislativo 59 del 13 aprile 2017.
- [Concorso infanzia, primaria, secondaria di I e II grado \(febbraio 2016\)](#): concorso a posti e cattedre per il personale docente così come previsto dalla Legge 107 del 13 luglio 2015.

Procedura concorsuale articolata in tre bandi: uno per i docenti della scuola dell’infanzia e della primaria, un secondo rivolto ai docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado e infine un terzo bando per i docenti di sostegno.

Archivio

[Concorso infanzia, primaria, secondaria di I e II grado \(settembre 2012\)](#)

[Archivio concorsi antecedenti al Decreto Direttore Generale 24 settembre 2012](#)

Graduatorie di istituto (ovvero della conferma del caos: ogni 3 anni?)

Le graduatorie di istituto hanno validità triennale e sono articolate in tre fasce:

- Prima fascia: comprende i docenti iscritti nella I, II o III fascia delle Graduatorie a esaurimento;
- Seconda fascia: comprende i docenti in possesso di abilitazione ma non iscritti nelle Graduatorie a esaurimento;
- Terza fascia: comprende i docenti di scuola secondaria di I e II grado non abilitati, in possesso del titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento.

Il Dirigente scolastico attinge dalle Graduatorie di istituto per:

- supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche per posti che non sia stato possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie a esaurimento;
- supplenze temporanee per la sostituzione di personale temporaneamente assente;
- supplenze per la copertura di posti divenuti disponibili dopo il 31 dicembre.

Per i titoli di accesso alle graduatorie si rinvia alla sezione [Abilitazione all’insegnamento](#).

L’attuale disciplina delle supplenze è contenuta nel [Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 131 del 13 giugno 2007](#), parzialmente modificato con [Decreto ministeriale 326 del 4 giugno 2015](#) e con [Decreto Ministeriale 666 del 15 luglio 2019](#).

Abilitazione all’insegnamento

Il Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010 ha stabilito un nuovo percorso per la for-

6 Formazione Iniziale (o Inserimento) e Tirocinio (triennale con esame finale, non ripetibile...)

7 [Vedi pagina FLC-CGIL](#)

mazione iniziale del personale docente (cfr. a)). Per ottenere l'abilitazione all'insegnamento il decreto prevede l'attivazione presso le Istituzione Accademiche di uno specifico corso universitario il TFA⁸ - Tirocinio Formativo Attivo (1500 ore, 60 CFU).

In cosa consiste ?

Il TFA è corso universitario di formazione e abilitazione alla professione di docente. Il TFA si struttura in 3 gruppi di attività (cfr. b)):

8 Tirocinio formativo attivo (da Wikipedia, l'enciclopedia libera).

Il Tirocinio Formativo Attivo (abbreviato in TFA) è stato un corso universitario annuale finalizzato all'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie italiane. Ne furono svolti solamente due cicli: il primo relativo all'anno accademico 2011-2012 (anche se i corsi si svolsero di fatto nell'anno accademico successivo), il secondo nell'a.a. 2014-2015. I docenti che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento mediante il TFA sono comunemente noti come "tieffini",^{[1][2]} in contrapposizione ai "ssissini" (abilitati mediante la SSIS) e ai "passini" (abilitati mediante i PAS, percorsi abilitanti speciali).

Cenni storici

Il TFA costituì il superamento delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) e fu introdotto dal decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 249 del 10 settembre 2010, emanato ai sensi della legge n. 244 del 24 dicembre 2007,^[3] e modificato dal decreto del MIUR n. 81 del 25 marzo 2013. Il I ciclo fu bandito nell'anno accademico 2011-2012 e, secondo l'allora ministro Mariastella Gelmini, si trattava del "percorso più duro e professionalizzante per abilitare una classe docente", in quanto su oltre 150mila candidati furono ammessi solo 11mila docenti, nonostante i posti a disposizione fossero 20mila.^[4] Al I ciclo, che si svolse di fatto tra il 2012 ed il 2013, furono anche ammessi in sovrannumero, esonerati dalle prove selettive, gli ex specializzandi SSIS che, per giustificati motivi, avevano sospeso la frequenza delle SSIS e non avevano poi potuto riprenderla a causa della loro soppressione. Il II ciclo si svolse nell'a.a. 2014-2015. Il governo Gentiloni, con il decreto legislativo n. 59 del 13 aprile 2017 attuativo della Legge 107 del 13 luglio 2015 (cosiddetta legge sulla "buona scuola"), stabilì la soppressione dei TFA prevedendone la sostituzione con i percorsi di Formazione, Inserimento e Tirocinio (FIT).

Disciplina normativa

Il D.M. 249/2010 prevedeva che i percorsi formativi per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado fossero articolati in "un corso di laurea magistrale biennale ed un successivo anno di tirocinio formativo attivo". I corsi TFA potevano essere istituiti presso una facoltà universitaria o presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica che ne erano altresì sedi amministrative.^[5]

Si trattava di un corso di preparazione all'insegnamento di durata annuale istituito dalle università che attribuiva, all'esito di un esame finale, il titolo di abilitazione all'insegnamento in una delle classi di concorso previste dal D.M. del MIUR 30 gennaio 1998 n. 39. Il TFA veniva attivato per ciascuna classe di abilitazione secondo il fabbisogno.

Accesso

L'accesso ai corsi TFA era regolato da tre fasi di prove:

- un test preliminare predisposto dal Ministero e comune a tutte le università, composto da 60 quesiti con quattro opzioni di risposta ciascuno di cui una sola esatta; il punteggio minimo per superare il test preliminare era di 21/30;
- una prova scritta predisposta da ciascuna università, superabile con un punteggio minimo 21/30;
- una prova orale, superabile con un punteggio minimo di 15/20.

Dopo la fase di test veniva stilata una graduatoria dei candidati che avevano superato le tre prove. A ciascuno veniva attribuito un punteggio derivante dalla somma del punteggio della prova scritta e di quella orale. Potevano accedere quindi al corso i primi candidati in graduatoria fino al raggiungimento del numero di posti disponibili indicato dal bando emanato dall'università.^[6]

Attività

Quanto alle attività, l'art. 10 del predetto decreto stabiliva che:

«il tirocinio formativo attivo comprende quattro gruppi di attività:

- a) insegnamenti di scienze dell'educazione;
- b) un tirocinio indiretto e diretto di 475 ore, pari a 19 crediti formativi, svolto presso le istituzioni scolastiche sotto la guida di un tutor (...); almeno 75 ore del predetto tirocinio sono dedicate alla maturazione delle necessarie competenze didattiche per l'integrazione degli alunni con disabilità (...);
- c) insegnamenti di didattiche disciplinari che, anche in un contesto di laboratorio, sono svolti stabilendo una stretta relazione tra l'approccio disciplinare e l'approccio didattico;
- d) laboratori pedagogico-didattici indirizzati alla rielaborazione e al confronto delle pratiche educative e delle esperienze di tirocinio.»

A conclusione del tirocinio formativo attivo, previo superamento di un esame finale, si conseguiva il titolo di abilitazione all'insegnamento nella relativa classe di abilitazione.

I percorsi FIT

GRUPPO	CREDITI FORMATIVI	ATTIVITÀ FORMATIVE	SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI
A	18 CFU	Didattica generale e didattica speciale	M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale; M-PED/04 Pedagogia sperimentale. Almeno 6 CFU di didattica e pedagogia speciale rivolti ai bisogni educativi speciali. Ai sensi dell’art. 15 co.22 del DM 249/2010, i presenti SSD sono integrati dai settori M-PED/01 o M-PED/02, con riferimento alla storia e al diritto delle istituzioni scolastiche.
B	18 CFU	Didattica delle discipline oggetto di insegnamento delle classi di concorso con laboratori e laboratori pedagogico-didattici	SSD o SAD delle discipline
C	19 CFU, pari a 475 ore, di cui 3 CFU, pari a 75 ore, dedicati in particolare ad alunni disabili	Tirocinio a scuola	
	5 CFU	Relazione finale	
	Totale 60 CFU		

Al termine del corso si svolge l'esame di abilitazione all'insegnamento.

I corsi del TFA sono a numero chiuso (con test di accesso) e ogni anno vengono stabiliti a livello regionale i posti disponibili per ciascuna classe di concorso.

Prevedono il superamento di tre prove:

Dopo la soppressione dei TFA l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie si sarebbe dovuta conseguire attraverso il percorso triennale di Formazione, Inserimento e Tirocinio (FIT), che prevedeva l'integrazione tra il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento ed un percorso di tirocinio progressivamente retribuito fino all'immissione in ruolo. In particolare nel terzo ed ultimo anno del FIT il docente avrebbe sottoscritto un contratto di supplenza annuale in una scuola che avrebbe avuto anche valore di periodo di prova, al termine del quale, in caso di esito positivo, sarebbe seguita la sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato. Tale percorso rimase in realtà sulla carta: il FIT fu svolto esclusivamente nell'a.s. 2018-2019 da parte dei vincitori di un concorso riservato a docenti già abilitati e che per questo furono ammessi direttamente al terzo anno, svolgendo nella pratica in tale anno scolastico il periodo di supplenza avente valore di anno di prova. Con la Legge di Bilancio 2019 (L. 145 del 30 dicembre 2018) il governo Conte I abolì anche il FIT stabilendo che l'abilitazione all'insegnamento dovesse conseguirsi esclusivamente tramite concorsi periodici.

Note

^ Tieffini contrari all'ipotesi corso-concorso ventilata dal Governo per assunzione in ruolo | Orizzonte Scuola, su www.orizzontescuola.it. URL consultato il 6 febbraio 2016.

^ Tfa, voglio fare il prof: no, tu no! La guerra dei "tieffini", su Il Fatto Quotidiano. URL consultato il 6 febbraio 2016.

^ Art. comma 416 legge 24 dicembre 2007, n. 244

^ Gelmini. Docenti TFA rigidamente selezionati, non vanno esclusi da assunzioni | Orizzonte Scuola, su www.orizzontescuola.it. URL consultato il 6 febbraio 2016.

^ art. 10 DM 10 settembre 2010 n. 249

^ (PDF)Secondo quanto previsto dal D.M. MiUR dell'11 novembre 2011 n. 194. Archiviato il 18 maggio 2015 in Internet Archive.

Un test preliminare predisposto a livello nazionale con domande a risposta chiusa ([DM n. 312/2014](#) e [DM n.487/2014](#))

Una prova scritta ed una prova orale a cura delle Istituzioni Accademiche ([DM n. 312/2014](#)).

Chi può iscriversi?

Per accedere al TFA è necessario essere in possesso dei [titoli di accesso all'insegnamento](#) e superare un test di ammissione.

Nello specifico, l'art. 15 del DM 249/2010, poi integrato dal [DM 11 novembre 2011](#), prevede che possono iscriversi tutti coloro che sono in possesso dei titoli di accesso all'insegnamento entro la data di scadenza delle iscrizioni ai test di accesso del TFA, che viene fissata annualmente con apposito decreto direttoriale.

Sono inoltre ammessi a partecipare al TFA in sovrannumero e senza svolgere i test d'accesso: coloro che dopo aver superato i test di ammissione alle SiSS avevano poi sospeso la loro frequenza al corso; coloro che sono risultati idonei ma non si sono collocati in posizione utile ai fini della frequenza del primo ciclo di TFA.

Possono iscriversi al TFA, infine, anche i docenti che sono di ruolo o che sono già in possesso di abilitazione per una classe di concorso diversa da quella che intendono conseguire.

Come, dove e quando ci si iscrive?

Le iscrizioni ai test d'accesso si effettuano attraverso il portale internet <https://tfa.cineca.it/>.

I termini per le iscrizioni al TFA e le date di test di accesso vengono fissati annualmente con apposito decreto.

Alle università e agli istituti di istruzione superiore accreditati dal MIUR per i corsi del TFA vengono assegnati annualmente dal MIUR un determinato numero di posti per ciascuna classe di concorso attivata.

La residenza del candidato non pone vincoli alla scelta della sede in cui svolgere il TFA.

È possibile iscriversi ai test di accesso per più classi di concorso e per le stesse classi di concorso in sedi diverse.

Superati i test di accesso, è obbligatorio scegliere una sola classe di concorso e completare l'iscrizione direttamente presso l'università o l'istituto sede del corso.

Una volta completata l'iscrizione presso una università o istituto sede del corso TFA non è possibile richiedere il trasferimento ad altra università o istituto.

E per chi ha già svolto o sta svolgendo supplenze nella scuola?

Coloro che hanno già prestato servizio per la classe di concorso o ambito per il quale si concorre hanno diritto all'assegnazione di un punteggio specifico nella graduatoria di accesso al TFA:

- 360 gg: 4 punti
- da 361 a 540: 6 punti
- da 541 a 720 gg: 8 punti
- oltre i 721 gg, 2 punti ogni ulteriori 180 giorni.

Se si sta prestando servizio in una istituzione scolastica durante il periodo di svolgimento del TFA, inoltre, può essere stipulata una convenzione tra scuola e università per far sì che il docente effettui nella scuola stessa la parte pratica di tirocinio diretto valido anche per le scuole italiane all'estero.

Chi partecipa al TFA ha diritto alle 150 ore per motivi di studio?

In riferimento il personale della scuola ha titolo a beneficiare nel corso dell'anno solare, di permessi straordinari retribuiti nella misura massima di 150 ore. I criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio (art.3 del D.P.R. 395/1988), sono definiti attraverso il CCNL 2007 del comparto scuola e sono utilizzabili anche da personale con contratto a tempo determinato, come previsto dalla C.M. n. 130 del 21 aprile 2000. I predetti criteri vengono inoltre maggiormente declinati per mezzo della circolare n. 12 del 7 ottobre 2011, emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica (avente per oggetto la formazione di livello universitario nelle pubbliche amministrazioni e i permessi per diritto allo studio). Non è consentito concedere ulteriori permessi eccedenti le 150 ore, ai fini della partecipazione ai percorsi di TFA.

Con quali corsi universitari o incarichi è incompatibile il TFA?

L'iscrizione al TFA è incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi altro corso universitario che dia diritto all'acquisizione di CFU. I candidati in posizione utile devono quindi:

1. Sospendere l'eventuale corso di dottorato di ricerca
2. Sospendere il percorso di specializzazione sul sostegno
3. Sospendere il percorso di perfezionamento in CLIL

Gli iscritti al corso di dottorato devono sospendere la frequenza, ad eccezione di coloro che debbono solo discutere la tesi.

L'assegno di ricerca non crea invece incompatibilità con la frequenza di un corso TFA.

Con il TFA restano valide le abilitazioni "a cascata"?

La Tabella A/2 del DM 39/98 prevede che l'abilitazione in alcune classi di concorso comporti l'automatica abilitazione anche in altre classi di concorso. I criteri della cd abilitazione a cascata, poi integrata dalla definizione degli Ambiti Disciplinari previsti dal DM 10 agosto 1998 n.354, viene mantenuta anche per le nuove abilitazione prodotte dal TFA.

a) Il Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010 ha stabilito un nuovo percorso per la formazione iniziale del personale docente che prevede il conseguimento di una specifica Laurea Magistrale diretta all'insegnamento e il successivo svolgimento del TFA - Tirocinio Formativo Attivo (1500 ore, 60 CFU), attraverso il quale si ottiene l'abilitazione. L'art. 15 del DM 249/2010, poi integrato dal [DM 11 novembre 2011](#), prevede altresì che possono accedere al TFA tutti coloro che sono in possesso dei titoli di accesso all'insegnamento entro la data di scadenza delle iscrizioni ai test di accesso, fissata annualmente con apposito decreto direttoriale.

b) Come previsto dal [DM n.487 del 20/06/2014](#). 🤖

Ma è davvero tutto come prima? Ovvero quel che resta del TFA (un’anticipazione di ciò che è ancora)

Specializzazione sostegno: ecco a chi potrebbe convenire - Tecnica della Scuola

Si avvia a conclusione il quarto ciclo di **TFA sostegno** iniziato nella primavera scorsa, ma già si parla del quinto che, molto probabilmente, vedrà la luce nei primi mesi del 2020. L’intenzione del governo è chiaro: bisogna trovare al più presto docenti di sostegno specializzati. Non bastano più le soluzioni prospettate negli anni passati. Per molti precari, dunque, può essere una via per trovare una stabilità lavorativa.

Ci sono, infatti, molti docenti o aspiranti (come i neolaureati, i soprannumerari o i professori che attengono una cattedra a tempo determinato) che potrebbero approfittare dell’apertura del nuovo ciclo di specializzazione sostegno per ottenere una qualifica e la possibilità di accedere alla procedura concorsuale per il posto a tempo indeterminato (ma intanto potrebbero già accedere alle supplenze).

Gli insegnanti tecnico pratici (gli ITP) possono partecipare (con il diploma).

Attenzione, però, perché allo stato attuale non possono partecipare tutti: non possono partecipare i laureati senza servizio e privi dei 24 CFU (per la secondaria) e nemmeno i diplomati il cui titolo non dà accesso a nessuna delle classi di concorso della Tabella B allegata al DPR 19/2016 (per la secondaria).

Tfa sostegno 2020: in cosa consiste il corso di specializzazione

Il Tfa sostegno 2020 avrà durata annuale e, una volta concluso, rilascia il **diploma di specializzazione per le attività di sostegno**.

Si tratta di un corso della durata minima di **almeno 8 mesi** che prevede l’acquisizione di **60 CFU** suddivisi in:

- **36 cfu** – insegnamenti disciplinari (M-PED/03, M-PED/01, M-PSI/04, IUS/09, MED/39)
- **9 cfu** – laboratori
- **6 cfu** – tirocinio diretto
- **3 cfu** – tirocinio indiretto
- **3 cfu** – tirocinio indiretto con le TIC
- **3 cfu** – prova finale

Tutto ciò, in termini di impegno orario, equivale:

- 288 ore di lezione degli insegnamenti disciplinari
- 180 ore di laboratorio

- 225 ore di tirocinio indiretto e diretto
- 75 ore di tirocinio indiretto con le TIC

Corso sostegno 2020: chi può partecipare

I requisiti per partecipare al **corso di specializzazione sostegno** devono essere considerati l’**abilitazione all’insegnamento** o in alternativa la **laurea magistrale accompagnata dai 24 CFU** nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, [come riporta il decreto legislativo 59/2017 all’articolo 5, comma 1 e 2](#), garantendo comunque il possesso di almeno **sei crediti** in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.

Al corso Tfa sostegno potranno partecipare anche gli **ITP con il diploma**: “I requisiti previsti dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n.59/2017 per i posti di insegnante tecnico – pratico sono richiesti per la partecipazione ai percorsi di specializzazione sul sostegno banditi successivamente all’anno scolastico 2024/2025. Sino ad allora rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso”.

Corso sostegno 2020, le prove

Le prove di accesso saranno organizzate dagli Atenei, tenendo conto delle specifiche esigenze dei candidati con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento, a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni e della legge 8 ottobre 2010, n. 170.

Vi sarà un test preselettivo costituito da 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, fra le quali il candidato ne individua una soltanto.

Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale 0 (zero) punti. Il test ha la durata di due ore.

Normativa di riferimento Tfa sostegno

- [Legge del 5 febbraio 1992, n. 104](#)
- [D.M. del 10 settembre 2010, n. 249](#)
- [D.M. del 30 settembre 2011](#)
- [D.M. del 1 dicembre 2016, n. 948](#)
- [D.M. dell’ 8 febbraio 2019, n. 92](#) 

Prima di tutto la puntualità ed il rispetto delle regole. Ovvero “Sulla verità quale ripetuta menzogna”

Concorso Docenti 2018

Il concorso è la prima delle tre selezioni che il Ministero sta avviando in base a quanto previsto dal Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 59 che introduce **un nuovo modello di reclutamento per la scuola secondaria.**

La selezione sarà aperta a chi ha una abilitazione o è specializzato sul sostegno.

Le **graduatorie di merito** saranno regionali e formate sulla base di una prova orale (massimo 40 punti) e del punteggio derivante dai titoli e dal servizio pregresso (massimo 60 punti).

Indiscrezioni 2019 (ovvero della permanenza del caos: l’autonomia chiacchiera con le istituzioni)

Concorso scuola secondaria: bando in estate, requisiti e prove⁹

Il Ministro Bussetti si è pronunciato in merito alla tempistica del concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado, relativamente al quale si attende l’autorizzazione del MEF.

Concorso secondaria, Bussetti accelera: siamo pronti, attendiamo autorizzazione MEF

Ricordiamo quale dovrebbe essere la tempistica, quali requisiti sono richiesti, le prove da affrontare e i punteggi minimi per superarle.

Concorso scuola secondaria: tempistica

Questa la **tempistica** annunciata più volte dal Ministro

- bando in estate:
- prove a partire dall’autunno:
- assunzioni da settembre 2020.

9 Vedi il Vademecum di TS sul Concorso scuola.

Concorso scuola secondaria: posti disponibili

Il Ministro Bussetti [ha informato i sindacati](#) del numero di posti richiesto al MEF: **un totale di 48.536 posti, di cui 8.491 sul sostegno.**

Concorso scuola secondaria: requisiti

Per accedere ai posti comuni (le classi di concorso a cui dà accesso la propria laurea) bisogna essere in possesso di uno dei seguenti titoli:

- **abilitazione** specifica sulla classe di concorso, **oppure**
- **laurea** (magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, **oppure** titolo equipollente o equiparato, **coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso**) e **24 CFU** nelle discipline antropopsico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, **oppure**
- **abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione**, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente, **oppure**
- **laurea più tre annualità di servizio** (anche non continuativo, su posto comune o di sostegno, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione. Tale requisito è previsto soltanto in prima applicazione; gli aspiranti che ne sono in possesso potranno partecipare al concorso per una delle classi per le quali hanno un anno di servizio).

Per i **posti di insegnante tecnico-pratico (ITP)** il requisito richiesto sino al 2024/25 è:

- il diploma di accesso alla classe della scuola secondaria superiore (tabella B del DPR 19/2016 modificato dal Decreto n. 259/2017).

Per i posti di sostegno

Requisiti già indicati per i posti comuni oppure quelli per i posti di ITP più il titolo di specializzazione su sostegno.

N.B. Tali indicazioni dovranno trovare l’equilibrio con i nuovi percorsi selettivi abilitanti per i precari con 36 mesi di servizio, di cui all’intesa del 23 aprile (ad es. la suddivisione dei posti).

Concorso scuola secondaria: le prove

Per la procedura relativa ai **posti comuni** sono previste le seguenti prove:

- due prove scritte;
- una prova orale.

Per i **posti di sostegno**:

- una prova scritta;
- una prova orale

Posti comuni: prima prova scritta

La **prima prova** scritta ha l’obiettivo di valutare il grado di conoscenze e competenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso.

Nel caso di classi di concorso riguardanti le lingue e culture straniere, la prova deve essere prodotta nella lingua prescelta.

La prova è superata dai candidati che conseguono il **punteggio minimo di sette decimi o equivalente**.

Il superamento della prova è condizione necessaria perché sia valutata la prova successiva.

Posti comuni: seconda prova scritta

La **seconda prova** scritta per i candidati a posti comuni ha l’obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline antropo-psico-pedagogiche e sulle metodologie e tecnologie didattiche.

La prova è superata dai candidati che conseguono il **punteggio minimo di sette decimi o equivalente**.

Il superamento della prova è condizione necessaria per accedere alla successiva prova orale.

Posti sostegno: prova scritta

La prova ha l’obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulla pedagogia speciale, sulla didattica per l’inclusione scolastica e sulle relative metodologie.

La prova è superata dai candidati che conseguono il **punteggio minimo di sette decimi o equivalente**.


Il superamento della prova è condizione necessaria per accedere alla prova orale.

Prova orale

La prova consiste in un colloquio che ha l’obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato nelle discipline facenti parte della classe di concorso, di verificare la conoscenza di una lingua straniera europea almeno al livello B2 del quadro comune europeo, nonché il possesso di adeguate competenze didattiche nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

La prova orale comprende anche quella pratica, ove gli insegnamenti lo richiedano.

La prova è superata dai candidati che conseguono il **punteggio minimo di sette decimi o equivalente**.

Vincolo 5 anni 

Docenti FIT, titolarità e mobilità: differenze tra chi sta svolgendo il percorso e chi deve ancora iniziarlo

La legge di bilancio 2019 ha novellato il sistema di reclutamento della scuola secondaria delineato dal D.lgs. n. 59/2017, intervenendo anche su una procedura concorsuale in atto, ossia il concorso 2018 riservato ai docenti abilitati.

Ricordiamo quale percorso è previsto per i docenti già avviati al FIT, quale sarà il percorso per chi non vi è stato ancora avviato e quali vincoli presentano l’uno e l’altro in tema di mobilità.

Concorso 2018: novità e conferme legge bilancio

La legge di bilancio, riguardo ai docenti che hanno partecipato al concorso riservato del 2018, ha così previsto (comma 795):

Ai soggetti di cui all’articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, avviati al percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (FIT) nell’anno scolastico 2018/2019, continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 17, commi 5 e 6, del predetto decreto legislativo n. 59 del 2017, nel testo in vigore alla data del 31 dicembre 2018, salva la possibilità di reiterare per una sola volta il percorso annuale ivi disciplinato. Ai predetti soggetti che non siano ancora stati avviati al percorso FIT si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2017, come modificato dal comma 792 del presente articolo.

I docenti già avviati al FIT 2018/19, dunque, saranno soggetti alle “vecchie” disposizioni del D.lgs. n. 59/2017, eccetto la possibilità di ripetere il percorso, mentre coloro i quali **non** sono stati ancora avviati al FIT saranno soggetti alle nuove misure secondo quanto disposto dalla legge di bilancio.

Docenti FIT 2018/19: percorso senza modifiche

In sintesi, il percorso che porterà all’assunzione in ruolo dei summenzionati docenti ammessi al FIT 2018/19, è stato (e sarà per l’ultimo punto) il seguente:

- svolgimento concorso e ingresso nelle GMRE;
- immissione al III anno FIT con contratto a tempo determinato;
- assunzione in ruolo previo superamento del predetto III anno FIT;
- possibilità di ripetere il III anno FIT.

Docenti non ancora avviati al FIT: percorso annuale di formazione e prova

I docenti non ancora avviati al percorso FIT, come detto sopra, saranno sottoposti alle nuove disposizioni, per cui il loro percorso sarà (è stato per il primo punto) il seguente:

- svolgimento concorso e ingresso nelle GMRE;
- assunzione in ruolo dalle GMRE (non dunque con contratto a tempo determinato);
- percorso annuale di formazione e prova;
- conferma in ruolo, previo superamento del predetto percorso.

Docenti già avviati al FIT 2018/19: assegnazione sede e mobilità

Per i docenti già avviati al FIT, cui si applicano le vecchie disposizioni, in tema di assegnazione della sede è previsto che vengano assegnati *all’ambito territoriale presso il quale ha prestato servizio nel corso del terzo anno del contratto e gli è’ attribuito un incarico triennale ai sensi dell’articolo 1, commi dal 79 all’82, della legge 13 luglio 2015, n. 107*. Così leggiamo nell’articolo 13 del “vecchio” decreto 59/2017.

Tale disposizione, relativa all’assegnazione all’ambito territoriale presso cui è stato svolto il terzo anno FIT, è stata superata dal CCNI sulla mobilità, secondo cui i **docenti FIT 2018 assumono la titolarità nella scuola di attualità servizio (o in una scuola della provincia in caso di contrazione di organico nella predetta scuola)**.

Diversi docenti ci chiedono se, una volta acquisita la titolarità sulla scuola di servizio nel 2019/20, potranno presentare domanda di mobilità per il 2020/21. La risposta è affermativa, almeno da come si evince dalla lettura della normativa sopra riportata, in quanto:

- il vincolo di 4 anni oltre a quello di prova è previsto per i docenti assunti con le nuove disposizioni del D.lgs. 59/2017;
- il vincolo triennale previsto dal CCNI sulla mobilità si applica a chi ottiene il movimento (trasferimento/passaggio) su una delle preferenze puntuali espresse o nel comune di titolarità.

Docenti non ancora avviati al FIT: mobilità

Come detto sopra, la legge di bilancio prevede che ai docenti non ancora avviati al FIT si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2017, come modificato dal comma 792...

Ecco cosa prevede, in tema di assegnazione della sede e mobilità, il novellato D.lgs. 59/2017:

*L’accesso al ruolo è precluso a coloro che non siano valutati positivamente al termine del percorso annuale di formazione iniziale e prova. **In caso di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso l’istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso.***

Secondo le nuove disposizioni (articolo 13 comma 3), dunque, **i docenti che saranno avviati al III anno FIT o meglio al nuovo percorso annuale di formazione e prova**, una volta superato tale percorso, **dovranno permanere per altri quattro anni nella stessa scuola, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso**. Pertanto potranno presentare domanda di mobilità soltanto dopo 5 anni (un anno di prova più altri quattro). 🙄

Oggi. “Sogno o son desto?”

Concorso docenti

Per partecipare al Concorso docenti ordinario è richiesto il possesso di uno tra i seguenti titoli accesso (D.lgs. 59/2017):

A. Titolo di accesso alle Classi di Concorso + 24 crediti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche

È richiesto il possesso congiunto di:

- 1) Titolo di accesso alle Classi di Concorso previsto dal DPR 19/2016 e DM 259/2017 >> <http://www.miur.gov.it/web/guest/titoli-di-accesso>;
- 2) Certificazione finale dei 24 crediti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche previsti dal DM 616/2017.

Il possesso del Titolo di accesso alle Classi di Concorso, che permette l’accesso alla terza fascia delle Graduatorie d’Istituto per gli incarichi a tempo determinato, non deve essere preventivamente certificato da una Istituzione universitaria/AFAM ma viene dichiarato dal candidato al momento dell’iscrizione al Concorso e successivamente documentato in sede di presentazione dei titoli di accesso con il certificato di laurea/diploma e i certificati universitari attestanti il conseguimento degli esami/CFU/CFA richiesti dal DPR 19/2016 o dal DM 259/2017.

Il possesso dei 24 crediti previsti dal DM 616/2017 deve essere necessariamente documentato con apposita “certificazione finale” rilasciata da una Istituzione universitaria/AFAM (elenco sedi sul sito www.university.it).

I CFU/CFA conseguiti tramite i corsi per i 24 crediti previsti dal DM 616/2017, erogati dalle Istituzioni universitarie/AFAM elencate sul sito www.university.it, sono validi ai fini dell’accesso alle Classi di Concorso.

Per partecipare sui posti di ITP - Insegnante Tecnico Pratico, fino all’a.s. 2024/2025 è richiesto il possesso del solo Titolo di accesso alle Classi di Concorso (Tab. B del DPR 19/2016 e DM 259/2017).

B. Abilitazione all’insegnamento. Sono valide anche le abilitazioni su classe di concorso o grado di istruzione diverso da quello per cui si partecipa, fermo restando il possesso del relativo titolo di accesso previsto dal DPR 19/2016 e DM 259/2017.

C. Tre anni di servizio presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione negli ultimi otto, di cui almeno uno sulla classe di concorso per cui si intende partecipare (solo in prima applicazione – Concorso 2019). 🍷

Aggiornamento graduatorie ad esaurimento e graduatorie di istituto di I fascia aa.ss.2019-2021



PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO

È stato approvato il [Decreto Ministeriale n. 374 del 24 aprile 2019](#) di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento e della prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo con validità per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.

Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia, può chiedere:

- - la permanenza e/o l’aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria;
- - il reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione per non aver presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento nei bienni/trienni precedenti;
- - la conferma dell’iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa;
- - il trasferimento da una provincia ad un’altra nella quale verrà collocato, per ciascuna delle graduatorie di inclusione, anche con riserva, nella corrispondente fascia di appartenenza con il punteggio spettante, eventualmente aggiornato a seguito di contestuale richiesta.

La domanda dovrà essere inviata - **esclusivamente** - con modalità telematica tramite Istanze online dal 26 aprile 2019 al 16 maggio 2019.

Le operazioni annuali di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento osservano gli stessi termini.

Per facilitare la compilazione è disponibile un facsimile del [Modello 1](#).

Successivamente per la costituzione delle graduatorie di istituto di prima fascia sarà possibile effettuare la scelta delle sedi tramite POLIS nel periodo compreso tra il 15 luglio ed il 29 luglio 2019. 🙄

Abilitazione all’insegnamento

Insegnanti di scuola primaria e dell’Infanzia

L’abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria si consegue con la laurea magistrale in Scienze della formazione primaria. Tale laurea si consegue al termine di un corso quinquennale magistrale a ciclo unico, comprensivo di tirocinio.

La relativa disciplina è contenuta negli articoli 3, 6 e 7 del Decreto ministeriale 249 del 10 settembre 2010, come modificato dal Decreto ministeriale 81 del 25 marzo 2013.

Docenti di scuola secondaria di I e II grado

Il Decreto legislativo 59 del 13 aprile 2017, come modificato dall’articolo 1 comma 792 della Legge 145 del 30 dicembre 2018, ha riformato il sistema di formazione iniziale del personale docente della scuola secondaria.

In particolare, i docenti in possesso di idoneo titolo di accesso, congiunto a 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, conseguono l’abilitazione all’insegnamento in seguito alla partecipazione ai concorsi per titoli ed esami, bandito ai sensi dell’articolo 3 del Decreto legislativo, qualora superino tutte le prove concorsuali con il punteggio minimo previsto.

Documentazione

[Decreto ministeriale 249 del 10 settembre 2010](#)

[Decreto ministeriale 81 del 25 marzo 2013 recante modifiche al Decreto ministeriale 249 del 10 settembre 2010](#)

[Legge 145 del 30 dicembre 2018](#)

Archivio

[Abilitazioni di vecchio ordinamento](#)

[Abilitazioni ex Decreto ministeriale 249 del 2010](#) 

Dalla “*Tecnica della Scuola*”

Concorso straordinario secondaria: i docenti di ruolo partecipano?

Fabrizio De Angelis

Il decreto scuola (il salva precari bis licenziato dal Consiglio dei Ministri dello scorso 10 ottobre) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Al’interno, c’è il concorso straordinario scuola secondaria.

Il concorso straordinario per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, previsto dall’art.1 del D.L. 126 del 29.10.2019, sarà bandito solo per le Regioni, per le classi di concorso e per le tipologie di posto dove si prevedono che ci siano posti disponibili e vacanti per il prossimo triennio 2020/21, 2021/22, 2022/23.

Concorso docenti secondaria, partecipano i docenti già in ruolo?

Il concorso docenti secondaria straordinario nasce per immettere in ruolo i docenti precari con almeno tre anni di servizio nella scuola statale e anche nella scuola paritaria solo ai fini dell’abilitazione.

Tuttavia, andando a leggere il decreto, si evince chiaramente che al concorso straordinario secondaria possono partecipare anche i docenti già in ruolo.

Infatti, il testo del decreto scuola riporta che possono partecipare al concorso straordinario i docenti, **anche di ruolo**, che:

- a) tra l’anno scolastico 2011/2012 e l’anno scolastico 2018/2019, hanno svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;
- b) hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera a) , nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre;
- c) posseggono, per la classe di concorso richiesta, il titolo di studio di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fermo restando quanto previsto all’articolo 22, comma 2, del predetto decreto. Per la partecipazione ai posti di sostegno è richiesto l’ulteriore requisito del possesso della relativa specializzazione.

Pertanto, anche gli insegnanti già assunti in ruolo che però sono in possesso dei requisiti già elencati, potranno partecipare al **concorso scuola 2019** straordinario per la scuola secondaria.

Concorso straordinario secondaria: docenti di ruolo possono partecipare per conseguire un’altra abilitazione

La partecipazione dei docenti di ruolo al concorso scuola 2020 potrà essere sfruttata con ogni probabilità, anche per l’abilitazione all’insegnamento.

Il decreto scuola infatti prevede che, i docenti, anche di ruolo, con un servizio di almeno tre annualità, anche non consecutive, che raggiungono nella prova scritta computer based il punteggio minimo di 7/10 e che, pur risultando idonei, non rientrano nel contingente di 24 mila posti di assunzione previste, potranno partecipare ad una procedura di abilitazione prevista dall’articolo 1 del Dl 126/2019.

Pertanto, anche in questo caso, gli insegnanti già assunti a tempo indeterminato, potranno partecipare al concorso scuola 2019 per ottenere l’abilitazione.

Il bando, atteso entro il 2019, prevede 24.000 posti (da suddividere tra posti comuni e sostegno). I docenti delle scuole paritarie partecipano alla procedura esclusivamente per conseguire l’abilitazione. Potranno partecipare al concorso anche i docenti di ruolo. 🤖

<https://www.orizzontescuola.it/concorso-ordinario-quando-e-prevista-la-prova-preselettiva/>

Concorso ordinario secondaria, quando è prevista la prova preselettiva

Sarà il bando a prevedere l’eventuale svolgimento della prova preselettiva, come leggiamo nell’articolo 3, comma 6, del DM 327/2019:

I bandi di cui all’art. 11 possono prevedere lo svolgimento di un test di preselezione che precede le prove di cui al comma 4, qualora a livello regionale e per ciascuna distinta procedura, il numero dei candidati sia superiore a quattro volte il numero dei posti messi a concorso.

La preselettiva, dunque, può essere prevista qualora, a livello regionale e per ciascuna procedura (infanzia, primaria, infanzia sostegno e primaria sostegno) il numero dei partecipanti sia superiore a quattro volte il numero dei posti banditi.

La prova è:

- unica su tutto il territorio nazionale;
- computer based;
- volta all’accertamento di:
 - capacità logiche
 - comprensione del testo;
 - conoscenza della normativa scolastica.

L’articolazione della prova, le modalità di somministrazione e di svolgimento, il numero di sessioni e il relativo calendario, il numero di quesiti, la durata e l’eventuale pubblicazione dei quesiti prima della medesima saranno disciplinati dal bando di concorso.

Sono inoltre ammessi alla prova scritta i candidati che conseguiranno il medesimo voto dell’ultimo degli ammessi.

Non svolgeranno, invece, la prova preselettiva, per cui saranno direttamente ammessi allo

scritto, i candidati disabili con invalidità pari almeno all’80%, ai sensi dell’articolo 20, comma 2-bis, della legge 104/92.

La valutazione è effettuata assegnando:

- 1 punto a ciascuna risposta esatta;
- 0 (zero) punti alle risposte non date o errate.

La valutazione non concorre a formare il punteggio utile ai fini della formulazione della graduatoria finale.

Pertanto, non è possibile dire a priori se ci sarà o meno la prova preselettiva nei concorsi ordinari, dipenderà infatti in concreto dal numero di partecipanti e dunque bisognerà attendere i tempi di presentazione delle domande.

Concorso straordinario secondaria: solo prova scritta

Per il concorso straordinario secondaria è prevista solo una prova scritta computer based. Supera la prova chi consegue 7/10. I primi 24.000 docenti della graduatoria saranno assunti in ruolo, gli altri potranno conseguire l’abilitazione.

Concorso ordinario secondaria

Non c’è ancora il decreto, che stabilirà modalità eventuale prova preselettiva. 🙄

<https://www.tecnicaldella scuola.it/concorso-straordinario-secondaria-come-dove-e-come-saranno-assunti-i-vincitori>

Concorso straordinario secondaria: come, dove e come saranno assunti i vincitori

Il decreto scuola (il salva precari bis licenziato dal Consiglio dei Ministri dello scorso 10 ottobre) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Al’interno, c’è il concorso ordinario scuola secondaria, oltre allo straordinario.

Il concorso straordinario per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, previsto dall’art.1 del D.L. 126 del 29.10.2019, sarà bandito solo per le Regioni, per le classi di concorso e per le tipologie di posto dove si prevedono che ci siano posti disponibili e vacanti per il prossimo triennio 2020/21, 2021/22, 2022/23.

Concorso scuola secondaria, tutte le info utili

Per chi vuole lavorare nel mondo della scuola non è sempre facile districarsi tra le nozioni e le definizioni dei ruoli e dei titoli richiesti per ogni posto offerto dagli istituti.

I titoli di accesso all’insegnamento **costituiscono** il requisito base per accedere all’insegnamento nella scuola italiana.

Nell’ordinamento scolastico **non è consentito** l’accesso all’insegnamento con la laurea di primo livello; è necessario conseguire una laurea di secondo livello (specialistica o magistrale).

Concorso straordinario secondaria: come, dove e come saranno assunti i vincitori

Potranno partecipare al concorso straordinario abilitante per la scuola secondaria di primo e secondo grado, i docenti in possesso dei seguenti requisiti:

- almeno tre anni di servizio nella scuola secondaria statale (anche su sostegno);
- uno dei predetti tre anni deve essere specifico, ossia svolto nella classe di concorso per cui si partecipa.

La procedura per l’immissione si baserà su più passaggi

Prima si svolgerà il concorso straordinario (prova selettiva computer based, che prevede quesiti a risposta multipla e si supera con un punteggio minimo di 7/10; graduatorie di merito redatte sommando i punteggi dei titoli culturali e di servizio posseduti più il punteggio ottenuto nella prova selettiva.

Successivamente si procederà all’assunzione in ruolo secondo la posizione in graduatoria. I docenti assunti saranno ammessi all’anno di prova e di formazione (180 giorni di servizio e 120 di attività didattica) durante il quale, se ne sono sprovvisti, dovranno acquisire 24 CFU a carico dello Stato.


Al termine di tale periodo, per ottenere la conferma in ruolo, dovranno essere valutati dal comitato di valutazione della scuola dove prestano servizio, integrato da un componente esterno.

Nel caso in cui non si dovesse superare per due volte (considerato che il periodo di prova è ripetibile) la prova orale prevista al termine del periodo di prova, il contratto di assunzione è risolto.

Le **assunzioni** dei vincitori potranno continuare anche dopo il suddetto periodo, perché la graduatoria di merito è ad esaurimento.

I posti saranno suddivisi tra **posti comuni** e **posti di sostegno**.

Normativa di riferimento


- [DM 259/17](#) e relative tabelle (Decreto correttivo e integrativo del DPR 19/16)
- [DPR 19/16](#) e relative [tabelle](#) (Nuovo regolamento delle classi di concorso)¹⁰
- [Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009](#) (Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali)
- [Decreto Ministeriale 92 del 23 febbraio 2016](#) – Titoli di specializzazione per A-23 (Italiano L2)
- [Decreto Ministeriale 93 del 23 febbraio 2016](#) – Ambiti disciplinari nuove classi di concorso 

<https://www.orizzontescuola.it/decreto-scuola-nuovi-requisiti-per-concorso-straordinario-secondaria-emendamenti-approvati/>

Emendamenti approvati

- docenti con servizio nei percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP) possono partecipare a fini abilitanti;
- docenti con servizio nei progetti regionali ([es. Diritti a scuola](#));
- docenti con servizio misto (ed. due anni statale e uno paritaria) possono partecipare a fini abilitanti;
- arco temporale in cui aver maturato il requisito diventa dal 2008/09 al 2019/20;
- i docenti con requisito “180X2” potranno partecipare con riserva al concorso straordinario (la terza annualità deve essere raggiunta nel 2019/20);
- corsisti TFA sostegno IV ciclo possono partecipare con riserva alla procedura su sostegno fino ad acquisizione del titolo.

Sostegno senza titolo

Approvato l’emendamento “Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale per la classe di concorso.” 

¹⁰ Vedi [“Dossier crediti formativi...”](#)

***E vissero tutti felici e contenti... Ovvero
“Sembrava fosse amore, invece era un
calesse...”***

Ciò che a conclusione sorge spontanea è la domanda:

“Cui prodest?” - Ovvero, “A chi giova tutto ciò?”

A chi giova questo caos pubblico (statale, dello Stato)?

Vediamo a chi non è di alcun aiuto.

Non giova alla scuola statale; non giova ai suoi alunni e alle sue alunne; non giova ai suoi docenti; non alle famiglie; non allo Stato – e non solo per la magra figura di non organizzare un bisogno palese ledendo più di un diritto, ma soprattutto perché non sta formando quei cittadini che domani prenderanno il loro posto in questa democrazia, mostrando loro di non avere a cuore un organo costituzionale quale è Scuola.

Organo posto in Costituzione a fondamento e baluardo della democrazia stessa.

Quindi: Cui prodest? Se non al pubblico ed allo Stato, a chi?

Proviamo a ribaltare la questione: chi, in questi trent'anni, si è agitato e ancor si agita più di chiunque altro, chiedendo a gran voce continue riforme e denaro e potere?

E proviamo a tratteggiare una possibile risposta: il sistema economico privato? Le regioni “differenziate”?...

Il privato, in 19 anni di compartecipazione al sistema nazionale d'istruzione (dalla riforma Berlinguer), non è mai stato all'altezza dello Stato nella qualità offerta dalle sue scuole; le regioni ricche (Veneto e Lombardia in testa) chiedono a gran voce potere sulla scuola e sui suoi dipendenti.

Come ottenere dunque uno spostamento di risorse verso il privato se questo non è all'altezza dello Stato? Forse abbassando la qualità di quest'ultimo?...

Come ottenere che i nuovi dipendenti regionali costino meno e non abbiano contezza delle regole e delle prassi statali del passato? Forse assumendoli ex novo?...

Come disse qualcuno - che alcuni dicono odorasse di zolfo: "A pensar male..."



Centro Studi per la Scuola Pubblica

via Cavallotti 2 – Padova

tel 049692171 – fax 0498824273

email: info@cesp-pd.it